

**CAMPER CLUB LA GRANDA**

[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)

[beppe@cnet.it](mailto:beppe@cnet.it)

Ordine di servizio n° 25/C

Firenze, 05 febbraio 2004

- **Alla Vice Comandante**
- **Ai Coordinatori d'Area**
- **A tutti gli appartenenti al Corpo**

Oggetto: Revisione per l'anno 2004.

In merito alla sottoposizione di veicolo a **visita e prova di controllo periodico** (revisione), volta all'accertamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione, silenziosità e limitazione delle emissioni inquinanti, **sia le autovetture che i motoveicoli ed i ciclomotori** sono oramai a regime (come già l'anno precedente) e pertanto tali visite si svolgeranno **a partire dal quarto anno seguente a quello della prima immatricolazione** nel mese di rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica (certificato del ciclomotore dal 01/07/2004) e successivamente ogni due anni nel mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

La revisione dei **rimorchi** invece si distingue in due fattispecie:

- **annuale** per rimorchi di massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t.** e va effettuata per la prima volta nell'anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;
- **biennale** per rimorchi di massa complessiva a pieno carico **inferiore a 3,5 t** e va effettuata a partire dal quarto anno seguente a quello della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni nei mesi individuati come per la revisione annuale.

\* \* \*

Si ricordano a tal proposito varie categorie di veicoli:

## CATEGORIE DI VEICOLI:

### **a) CICLOMOTORI:**

tutti, compresi i quadricicli leggeri\*.

### **b) MOTOVEICOLI:**

- motocicli, motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, per tutti e tre ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o da noleggio con cond. che sono soggetti a revisione annuale\*;
- motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici, mototrattori\*;
- motoveicoli da piazza o noleggio con conducente, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o con attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, se prenotati prima della scadenza, limitatamente ai veicoli di propria competenza\*;
- quadricicli\*.

### **c) AUTOVEICOLI:**

- autovetture ad uso proprio e autoveicoli ad uso promiscuo\*;
- autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t\*;
- autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa compl. non sup. a 3,5t\*;
- autovetture di piazza o di noleggio con conducente (se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza).\*
- autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea (autovetture o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni)\*;
- autoambulanze (se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza).\*
- autoveicoli di massa complessiva sup. a 3,5 t (se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza).\*
- autobus fino a 16 posti con conducente e massa non sup. a 3,5 t (se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza).\*
- autobus con oltre 16 posti compreso il conducente (se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza).

### **d) RIMORCHI:**

- rimorchi di massa complessiva sup. 3,5 t. (se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. MC 2100 registrato da un Ufficio del DTTSIS o attestazione di prenotazione di un Centro privato autorizzato, limitatamente ai veicoli di propria competenza).\*
- rimorchi di massa compl. non sup. 3,5 t. (i rimorchi di massa compl. fino a 3,5 t. non sono compresi nella elencazione generale del DM 06.08.98 n. 408 e per essi la revisione viene quindi fissata da appositi DM. In particolare per l'anno 2003 il DM 17.01.2003 ha previsto l'obbligo di revisione per i veicoli di tale categoria immatricolati per la prima volta entro il 31/12/97, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada. Per la cadenza nel corso dell'anno valgono le regole generali fissate per tutte le revisioni. Per l'anno 2004 siamo in attesa del decreto).
- \*Le categorie dei veicoli contrassegnate con asterisco possono essere revisionate anche presso Centri privati autorizzati.

\* \* \*

Inoltre, si ricorda che in forza del combinato disposto dai DD. MM. del 30 giugno 2003 e del 30 luglio 2003, era fatto obbligo di effettuare in sede di revisione periodica il controllo della velocità massima dei ciclomotori a due, tre e quattro ruote, nonché l'accertamento delle emissioni inquinanti dei motoveicoli e dei ciclomotori a due, tre e quattro ruote entro il 01.06.03, termine poi prorogato al 01.01.04 dal D. M. 30.07.03.

Attualmente in considerazione del fatto che taluni Uffici Provinciali del D.T.T. non sono stati dotati in tempo utile di tale strumentazione, con circolare del Ministero dei Trasporti prot. 204/404 del 22.01.04 è stato stabilito ulteriormente, che la prenotazione dell'operazione di revisione dei ciclomotori a tre e quattro ruote e dei motoveicoli a tre e quattro ruote con motore ad accensione comandata a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, se effettuata entro i termini di scadenza della revisione stessa, autorizza la circolazione del veicolo oltre la data di scadenza e fino alla data della visita.

In tal caso, dispone la medesima circolare, i competente Uffici del D.T.T. provvederanno ad apporre un'apposita nota sul foglio di prenotazione della visita di revisione. Tale deroga non è operante in caso di sospensione, ritiro o revoca del documento di circolazione.

\* \* \*

Si coglie l'occasione per precisare la circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/1/33017/105/2 del 23/04/2001 a sua volta recepita dalla n.300/A/45235/105/2 del 07.11.2003, peraltro trasmessaci dalla Prefettura, a seguito di trasmissione da parte di alcuni organi di polizia di certificati di idoneità tecnica, ad uffici della Prefettura medesima.

A tal proposito si ricorda che, in caso di accertamento di violazione di cui all'art. 80 comma 14 inerente la revisione dei ciclomotori, la sanzione accessoria del ritiro del cit non è applicabile e pertanto si dovrà procedere solo ed unicamente all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Gli addetti al coordinamento e controllo provvederanno ad istruire il personale.

Si allega per praticità di consultazione tabella riepilogativa:

**Comando Polizia Municipale di Firenze**

REVISIONE ANNUALE	REVISIONE BIENNALE	REVISIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI
<p>- Veicoli trasporto persone con più di nove posti compreso quello del conducente (autobus).</p> <p>- Autoveicoli isolati (trasporto caravan, ad uso speciale, trattori, autocaravan, ecc.) di massa complessiva a pieno carico sup. 3,5t (compreso l'eventuale carrello appendice).</p> <p>- Rimorchi di massa complessiva a pieno carico sup. 3,5 t.</p> <p>- Autoveicoli e motoveicoli in servizio taxi o di noleggio con conducente.</p> <p>- Autoambulanze.</p> <p>- Veicoli atipici previsti dall'art.59 CdS (rif. Art. 80 comma 4°CdS), salvo che siano già stati sottoposti nell'anno in corso a visita e prova, su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, o di inquinamento acustico o atmosferico.</p>	<p>- Autovetture.</p> <p>- Autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo; autocaravan.</p> <p>- Autocarri; autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di massa complessiva fino a 3,5 t.</p> <p>- Quadricicli a motore.</p> <p>- Rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t (essi non sono compresi nella elencazione generale del DM 06.08.98 n. 408 e per essi la revisione viene quindi fissata da appositi DM. In particolare per l'anno 2003 il DM 17.01.2003 ha previsto l'obbligo di revisione per i veicoli di tale categoria immatricolati per la prima volta entro il 31/12/97, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada. Per la cadenza nel corso dell'anno valgono le regole generali fissate per tutte le revisioni. Per l'anno 2004 siamo in attesa del decreto).</p>	<p>Il D.M. 29.11.2002 ha allineato la periodicità delle revisione di ciclomotori e motoveicoli a quella delle autovetture.</p> <p>La revisione si effettua quindi a partire dal quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato del ciclomotore o della carta di circolazione del motoveicolo, e quindi ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.</p> <p>I motoveicoli in servizio taxi o di noleggio con conducente, seguono le regole della revisione annuale.</p>
<p>La <b>revisione annuale</b> va effettuata per la prima volta nell'anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.</p>	<p>La <b>revisione biennale</b> si effettua a partire dal quarto anno seguente a quello della prima immatricolazione, e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.</p>	

In luogo dell'art. 80 si applica l'art. 70 CdS per **veicoli a trazione animale e slitte**, e l'art. 111 per **macchine agricole e macchine operatrici**.

Ai sensi dell'art. 138 CdS, i veicoli di **forze armate, polizia, guardia di finanza, VVFF, croce rossa, corpo forestale e protezione civile** sono revisionati a cura dell'amministrazione di appartenenza e non sono sottoposti alla disciplina dell'art. 80 CdS.

Ugualmente i veicoli con targa **AFI**, in quanto assimilabili a quelli militari.

Nel caso in cui la carta di circolazione sia stata rinnovata per smarrimento, cambio d'uso ecc.), l'anno in cui dovrà essere effettuata la revisione va riferito a quello di prima immatricolazione.

Per quanto riguarda il mese, nel caso in cui non sia stato indicato quello di immatricolazione, si fa riferimento a quello indicato sulla nuova carta.

Per i veicoli immatricolati in Italia si fa riferimento alla data di immatricolazione, nel caso di veicoli di provenienza comunitaria alla data dell'ultima revisione se indicata.

Per i veicoli a motore con più di sedici posti o con massa complessiva fino a 3,5 t. la revisione oltre che presso il DTTSIS, può essere effettuata anche presso le officine autorizzate.